



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Div. V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse,
sezione laboratori e servizi tecnici

DECRETO DIRIGENZIALE RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest'ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti all'impiego in attività estrattive;



Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, pubblicato nella G.U. Serie Generale dell’11 novembre 2022, n. 264, che dispone che dal 12 novembre 2022 il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge in esame;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

Vista la richiesta effettuata dalla Divisione V di questa Direzione Generale alla società Inter.E.M. S.r.l., di cui alla nota con prot. n. 37549 del 27 febbraio 2024, di versamento del canone annuo per il 2024, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per l’iscrizione nell’*Elenco* dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati alla Società in parola, dove si rammenta a “*codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società*”;

Vista la ricevuta di versamento per l’anno 2024 del canone di iscrizione per i prodotti riconosciuti idonei all’impiego estrattivo in titolo alla Società in parola ed acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 12 aprile 2024 con nota prot. n. 69083;

Vista la nota prot. n. 204690 dell’8 novembre 2024 con cui questa Amministrazione comunica alla società Inter.E.M. S.r.l. che “*la certificazione della valutazione della conformità (Modulo D) per i seguenti prodotti risulta in scadenza in data 16 novembre 2024: 2C 0056 - Indetshock MS25/50 o Shockstar MS25/50 2C 0057 - Indetshock TS o Shockstar TS 2C 0058 - Indetshock / Shock Star Dual Delay 2C 0059 - Indetshock Surface*”;

Vista la nota acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 2 dicembre 2024 con prot. n. 220383, con cui la società INTER.E.M S.r.l. trasmette la certificazione della valutazione della conformità (Modulo D) in corso di validità dei prodotti succitati e comunica che: “*Si porta alla Vostra rispettabile attenzione che per i prodotti in oggetto... omissis., il fabbricante ha fornito la documentazione aggiornata che motiva la discrepanza tra le denominazioni commerciali riportate nell’allegato Modulo D rispetto a quelle indicate nell’Elenco degli esplosivi...omissis.*”, e che “*Sarà cura della scrivente Società trasmettere nei tempi tecnici strettamente necessari opportuna istanza di aggiornamento della documentazione agli atti di codesto spett.le Ministero comprensiva di “una sintetica relazione tecnica espositiva contenente una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli e delle prove effettuate secondo gli schemi di cui agli allegati 2, 3 e 4 (art. 4, comma 2, lett. a) del Decreto 6 febbraio 2018)*”;

Viste le pubblicazioni sulla G.U.R.I. del 12 luglio 2024 n. 162 delle prese d’atto del Ministero dell’Interno relativamente ai prodotti in parola;

Vista la nota prot. n. 238724 del 30 dicembre 2024 con cui la Divisione V di questa Direzione Generale comunica alla Società in parola che “*dall’analisi dell’Elenco dei prodotti di cui al succitato Modulo D nonché dalle prese d’atto del Min. Interno pubblicate in G.U. il 12 luglio 2024 n. 162, è stato rilevato che: - ai prodotti 2C 0056 - Indetshock MS25/50 o Shockstar MS25/50; 2C 0057 - Indetshock TS o Shockstar TS; 2C 0058 - Indetshock / Shock Star Dual Delay; 2C 0059 - Indetshock Surface: è assegnata nuova denominazione in sostituzione della precedente (cambio denominazione). Sulla base di ciò, questa Amministrazione comunica che dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento della presente specifiche istanze per ciascun prodotto esplosivo di cui sopra*”;



Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 30115 il 17 febbraio 2025 con cui la Società in parola trasmette l'istanza per l'eliminazione delle precedenti denominazioni e la sostituzione con le denominazioni commerciali alternative **Shock*Star MS o Megadet** per il prodotto **Indetshock MS25/50 o Shockstar MS25/50, codice MAP 2C 0056**, allegando gli estremi del riconoscimento del Ministero dell'Interno, la relazione tecnica espositiva con gli allegati tecnici di cui all'articolo 4 del D.M. 6 febbraio 2018, la dichiarazione di conformità del fabbricante e la certificazione relativa alla più recente procedura di valutazione della conformità (Modulo D);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 30116 del 17 febbraio 2025, con la quale la Società trasmette istanza per l'eliminazione delle precedenti denominazioni e la sostituzione con le denominazioni commerciali alternative **Shock*Star TS o Megadet LP** per il prodotto **Indetshock TS o Shockstar TS, codice MAP 2C 0057**, allegando gli estremi del riconoscimento del Ministero dell'Interno, la relazione tecnica espositiva con gli allegati tecnici di cui all'articolo 4 del D.M. 6 febbraio 2018, la dichiarazione di conformità del fabbricante e la certificazione relativa alla più recente procedura di valutazione della conformità (Modulo D);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 30117 del 17 febbraio 2025, con la quale la Società ha trasmesso istanza per l'aggiornamento della denominazione del prodotto **Indetshock/Shockstar Dual Delay, cod. MAP 2C 0058**, alla nuova denominazione **Shock*Star Dual Delay**, trasmettendo gli estremi del riconoscimento del Ministero dell'Interno, la relazione tecnica espositiva corredata dagli allegati tecnici di cui all'articolo 4 del D.M. 6 febbraio 2018, la dichiarazione di conformità del fabbricante e la certificazione relativa alla più recente procedura di valutazione della conformità (Modulo D);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 30118 del 17 febbraio 2025, con cui la Società ha trasmesso istanza per l'eliminazione della precedente denominazione e la sostituzione con le denominazioni commerciali alternative **Shock*Star Surface o Interdet** per il prodotto **Indetshock Surface, codice MAP 2C 0059**, trasmettendo gli estremi del riconoscimento del Ministero dell'Interno, la relazione tecnica espositiva corredata dagli allegati tecnici di cui all'articolo 4 del D.M. 6 febbraio 2018, la dichiarazione di conformità del fabbricante e la certificazione relativa alla più recente procedura di valutazione della conformità (Modulo D);

Vista la nota prot. n. 59526 del 28 marzo 2025 con cui la Divisione V di questa Direzione Generale rappresenta che *“- per tutti i prodotti esplosivi in oggetto, nelle relazioni tecniche, e nella documentazione tecnica allegata alle stesse (schede tecniche di cui all'allegato del DM 6 febbraio 2018), nonché nelle copie delle etichette risulta indicato come DISTRIBUTORE: la Società SEI EPC Italia S.p.A. e non INTER.E.M. S.r.l. Al riguardo, si chiede quindi di inserire il nominativo corretto della Società.”* e rappresenta altresì per i prodotti esplosivi con codice MAP 2C 0056, 2C 0057 e 2C 0059 *“che le indicazioni che saranno riportate su ciascun prodotto (copia delle etichette) non contengono anche le denominazioni alternative, secondo quanto invece presente nelle prese d'atto pubblicate sulla G.U.R.I. del 12 luglio 2024 n. 162. Al riguardo, si chiede quindi di trasmettere le copie delle etichette aggiornate con le denominazioni alternative;*

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 64219 del 4 aprile 2025, con cui la Società in parola trasmette le schede tecniche di cui all'Allegato 3 del D.M. 6 febbraio 2018, le relazioni tecniche espositive e le copie delle etichette dei prodotti con **codice MAP 2C 0056, 2C 0057, 2C 0058 e 2C 0059**;

Vista la nota prot. n. 77875 del 24 aprile 2025 con cui questa Amministrazione relativamente ai prodotti con **codice MAP 2C 0056, 2C 0057 e 2C 0059** rappresenta che: *“a differenza di quanto inviato da codesta Società, in ciascuna copia di etichetta devono essere indicate tutte le denominazioni alternative presenti sulla G.U.R.I. n. 162, 12 luglio 2024. Al riguardo, si chiede pertanto di trasmettere la suddetta documentazione completa di tutte le denominazioni alternative per i prodotti in parola...omissis., entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della presente comunicazione.”*;

Vista la nota acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 30 aprile 2025 con prot.n. 80993, mediante la quale la Società in parola, oltre a fornire la documentazione tecnica richiesta di cui alla succitata nota prot. n. 59526, chiarisce che per i prodotti con codice MAP 2C 0056, 2C 0057, 2C 0059 *“omissis...poiché trattasi di denominazioni alternative, le etichette apposte sul prodotto possono contenere una e una sola denominazione per volta tra quelle autorizzate ed indicate nei relativi certificati rilasciati dall'Organismo Notificato. Si precisa altresì che la presenza di più denominazioni alternative dei prodotti*



in oggetto è dovuta a scelte commerciali del fabbricante dipendenti anche dal paese nel quale sono commercializzati”;

Considerata la ricevuta di versamento del canone di iscrizione per l'anno 2025, relativa anche ai prodotti in parola riconosciuti idonei all'impiego estrattivo e già attribuiti alla Società interessata nell'Elenco per l'anno 2024, e acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 4 aprile 2025 con nota prot. n. 64692;

Vista la nota prot. n. 88899 del 12 maggio 2025 con cui questa Amministrazione comunica che: “Le verifiche tecnico-amministrative relative alle istanze concernenti i prodotti contraddistinti dai codici MAP 2C 0056, 2C 0057, 2C 0058 e 2C 0059 hanno avuto esito positivo”.

DECRETA

Art. 1

(Prodotti iscritti in titolo alla società Inter.E.M. S.r.l., che modificano la propria denominazione nell'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)

1. I prodotti indicati nella seguente tabella 1 sono fabbricati dalla società Austin Detonator (Repubblica Ceca) (codice Società ADC).
2. A far data dalla pubblicazione del presente decreto sono aggiornate le denominazioni dei prodotti con i codici MAP indicati nella tabella 1, già riconosciuti idonei e iscritti nell' “*Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive*” in titolo alla Società Inter.E.M. S.r.l. (codice Società IEM) in qualità di distributore.

Tabella 1

Denominazione in Elenco	Codice MAP	Denominazione in Elenco aggiornata	Fabbricante	Distributore
Indetshock MS25/50 o Shockstar MS25/50	2C 0056	Shock*Star MS o Megadet	ADC	IEM
Indetshock TS o Shockstar TS	2C 0057	Shock*Star TS o Megadet LP	ADC	IEM
Indetshock / Shock Star Dual Delay	2C 0058	Shock*Star Dual Delay	ADC	IEM
Indetshock Surface	2C 0059	Shock*Star Surface o Interdet	ADC	IEM

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

IL DIRIGENTE
(Ing. Alessandra Fagiani)